Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 14 luglio 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito la medaglia d'oro al valor civile al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la seguente motivazione:

Confermando le più nobili tradizioni di illimitata dedizione al dovere, di abnegazione e sacrificio, accorreva con uomini e mezzi ovunque le calamità naturali investivano il territorio nazionale, largamente colpito dalla eccezionale violenza degli elementi. Tra le insidie delle acque irruenti, delle frane e dei crolli gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili del fuoco, sprezzando ogni pericolo, coraggiosamente operavano il salvataggio di migliaia di persone, di capi di bestiame ed il recupero di ingenti beni. Nella nobile gara di altruismo rifulgevano ancora una volta le elevate doti di coraggio e di fulgido ardimento spinto sino al supremo olocausto. La commossa, profonda gratitudine del Paese testimonia le alte prove di valore e generoso altruismo offerte dal Corpo ». - (Autunno 1966).

(13066)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 31 ottobre 1967, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **Don GORI Renzo,** 1943-1944 in Pieve di Camaiore (Lucca).

Vice parroco in un comune in territorio occupato dai tedeschi, si prodigava incessantemente e con grave rischio personale nelle opere di assistenza materiale e spirituale alla popolazione locale. Sfidava più volte l'ira dei militari germanici per ottenere la liberazione di ostaggi e per dare notturna sepoltura alle vittime di rappresaglie sin quando, imprigionato e fucilato, concludeva la sua nobile missione.

PACIOCCO Antonio, il 13 luglio 1965 in Clarens (Vaud-Svizzera).

Scorta una donna in procinto di annegare nelle profonde ed agitate acque di un lago, ove si era gettata per soccorrere la propria figlia, non esitava a tuffarsi riuscendo, dopo notevoli sforzi, a raggiungere ed a trarre in salvo alla riva le due pericolanti.

Alla memoria di **MORETTO Mario,** guardia di pubblica sicurezza, il 29 agosto 1966 in Bagni di Lusnizza, frazione Malborghetto Valbruna (Udine).

Mentre si prodigava altruisticamente per soccorrere un uomo travolto da un'auto allontanatasi subito dopo l'incidente, veniva a sua volta investito, a causa della profonda oscurità, da una vettura sopraggiunta, decedendo, pochi giorni dopo, per le gravi lesioni riportate.

(13541)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967.

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; ed il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici nel quale sono inclusi vari corsi d'acqua, in tutto in numero di diciassette;

Visto gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale la ditta Luigi Ricasoli Firilolfi, con ricorso del 19 febbraio 1967 si è opposta alla inclusione in detto elenco suppletivo dell'ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico il « Borro Pecine » (n. 172) ed alla inclusione del « Borro di Monti » (n. 172/1) e del « Fosso Porchino » (n. 172/2), adducendo che detti tre borri portano modeste quantità di acqua che sgorgano in terreni di sua proprietà, acque che in gran parte sono già utilizzate nei propri poderi. Con successiva lettera del 18 marzo 1967 la stessa ditta ha confermato detta sua opposizione ed ha aggiunto che avrebbe raggiunto un particolare accordo col comune di Gaiole in Chianti in base al quale gli abitanti di Monti e di S. Marcellino verrebbero approvvigionati di acqua dalla sorgiva di Fonte Merlana, e che la inclusione fra i corsi di acque pubbliche dei predetti borri creerebbe la possibilità di servitù di passo del tutto ingiustificate e dannose per la salvaguardia delle zone intensivamente coltivate attraversate dai detti borri;

Considerato che le acque dei borri, torrenti e fossi inclusi nell'elenco suppletivo di che trattasi hanno acquistato i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, a seguito dello sviluppo della irrigazione in comprensori collinari della provincia interessata ed alle crescenti necessità potabili delle popolazioni; e che pertanto la disciplina delle acque in questione si rende indispensabile per far sì che il loro uso possa soddisfare adeguatamente il pubblico generale interesse, specie per quanto concerne gli usi potabili in rapporto ai quali non è sempre facile disporre di risorse idriche nella misura necessaria a soddisfare il crescente bisogno;

che nei riguardi della sopra enunciata opposizione è da osservare che per il borro delle Pecine si tratta di una necessaria rettifica di denominazione del corso d'acqua già comprese nell'elenco principale delle acque pubbliche della stessa provincia di Siena col nome di borro Farcina, e della ugualmente necessaria estensione della iscrizione a tutto il suo sviluppo ai fini di una maggiore precisazione della demanialità delle sue acque; e che per gli altri due corsi d'acqua denominati « Borro di Monti » e « Fosso del Porchino » il fatto già verificatosi da tempo che le loro acque sono utilizzate a fine pubblico dal comune di Gaiole in Chianti è una chiara prova della rispondenza ai requisiti del su ricordato art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

che, pertanto, l'elenco suppletivo in questione può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 1009 nell'adunanza del 27 luglio 1967;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 122

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		BACINO DELL'ARNO		
		Influenti di sinistra dell'Arno		
47/1	Borro della Fonte	Pesa	Castellina in Chianti	Dallo sbocco alle sorgenti « La Piazza »
		Influenti del torrente Staggia		
63	Torrente Gena e borro dei Trogoli	Staggia	Castellina in Chianti	Dallo sbocco alle sorgenti dei Trogoli. Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
		BACINO DELL'OMBRONE		
		Influenti di sinistra dell'Arbia		
172	Borro Pecine	Arbia	Gaiole in Chianti	Dallo sbocco alle origini ad ovest di Capannone Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
172/1	Borro di Monti	Pecine	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti di S. Lucia
172/2	Fosso del Porchino (inf. n. 172/1)	Borro di Monti	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti di Fontemerlano
		Influenti di destra dell'Orcia		
240/1	Fosso di Pian del Vescovo o della Foggitta	Orcia	Radicofani e Sarteano	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici
241/1	Fosso della Foscola	Id.	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti Sambuca
241/2	Fosso Granaioli, fosso Cacacio e fosso della Nuta	Id.	Sarteano	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici di Cocceto e Palazzo la Nuta
241/3	Fosso dei Saltatoi	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti omonime
241/4	Fosso della Tombarella e fosso Fondo del Morto	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Salice
		BACINO DEL TEVERE		
		Influenti di sinistra del Paglia e Pagliola		
286/1	Fosso Regini (infl. 283)	Chieteno	Cetona	Dallo sbocco alla sorgente di Fonterucola. Trattasi del prolungamento del fosso Chieteno già iscritto
290	Fosso di Oriato	Astrone	Cetona e Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti che lo alimentano a circa km. 2 ad ovest di Sarteano. Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
290/1	Fosso della Monticchia	Oriato	Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici
290/2	Fosso al Tazza	Id.	Id.	Id.
293/1	Fosso Coreno	Fosso Foca	Id.	Id.
291	Fosso di Cetona	Oriato	Cetona e Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici in prossimità di S. Francesco. Trattasi di un ampliamento dei limiti entro i quali deve ritenersi pubblico
291/1	Fosso del Gaggiolo e Beccaciano	Fosso di Cetona	Sarteano	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici dette di Baccaciano

(616)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1967.

Estensione dei benefici previsti dal decreto ministeriale 21 giugno 1967 al latte di supero di produzione 1968, da avviare alla trasformazione in burro o latte in polvere per uso zootecnico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 103, con il quale sono stati assegnati alla Associazione italiana allevatori con sede in Roma, a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per le operazioni di raccolta e trasformazione del latte di supero di produzione 1967 da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico;

Vista la lettera con la quale la suddetta associazione prospetta la opportunità che i benefici previsti dal citato decreto ministeriale 21 giugno 1967 siano adeguatamente prorogati;

Considerata la utilità di accogliere la richiesta della predetta associazione onde porre in grado i produttori di latte di usufruire dei benefici stessi anche per il latte di supero di produzione 1968;

Decreta:

La concessione dei benefici previsti dal decreto ministeriale 21 giugno 1967 a favore della Associazione italiana allevatori per le operazioni di raccolta e trasformazione del latte di supero di produzione 1967 da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico, è estesa anche al latte di supero di produzione 1968. Restano fermi i limiti massimi, stabiliti con il decreto suddetto, di 350.000 quintali di prodotto conferibile e di 650 milioni di lire di spesa complessiva per l'erogazione dei contributi.

In tal senso si intendono modificate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 giugno 1967, nonchè nel relativo disciplinare già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 15

(701)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1968.

Modifica del decreto ministeriale 22 maggio 1964 concernente l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1964, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1966, recante modifiche al decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1964, per quanto riguarda l'ordinamento dell'Ispettorato generale dei porti, inquadrato nella Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, è modificato come segue:

Divisione III (porti ed enti portuali).

Enti portuali (vigilanza e controllo; ordinamento) - Aziende dei mezzi meccanici per il carico e la discarica delle merci - Funzionalità e produttività dei porti - Traffico portuale e correnti dei traffici nei singoli porti - Rapporti con le altre Amministrazioni dello Stato per i servizi delle stesse esercitati nei porti.

Divisione IV (servizi portuali).

Disciplina, ordinamento e controllo dei lavoratori ausiliari dei porti - Concorsi di ammissione - Iscrizione nei registri - Controllo della ripartizione dei proventi delle corporazioni dei piloti - Nomina dei pratici locali - Controllo della ripartizione dei proventi dei gruppi di ormeggiatori - Altri addetti alle attività svolte nei porti - Polizia e sicurezza dei porti - Permessi di accesso nei porti - Servizio antincendi - Sanità marittima - Servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio e relative tariffe - Ricupero di relitti e materiali vari nei porti - Disciplina di attività varie nei porti - Rimozione di navi affondate nei porti - Rifornimento di combustibili alle navi - Tasse e diritti marittimi - Regime doganale dei porti.

Divisione V (opere marittime).

Opere marittime ed attrezzature portuali - Classificazione e piani regolatori dei porti - Fari, fanali e segnalamenti marittimi - Tenuta ed aggiornamento delle monografie dei porti, delle idrografie e dei portolani - Avvisi ai naviganti - Stazioni marittime - Prevenzione dall'inquinamento delle acque nell'ambito portuale.

Divisione VI (Ufficio Patto atlantico).

Roma, addì 2 gennaio 1968

Il Ministro: NATALI

(750)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui concessi dalla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina, con sede in Trento, a' termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1952, n. 2592;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1962, che ha autorizzato l'istituzione di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina, con sede in Trento;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 7 novembre 1967, che ha approvato lo statuto della sezione anzidetta;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 19 dicembre 1967;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui concessi dalla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso l'Istituto di credito fondiario della Regione tridentina, con sede in Trento, ai termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5 %, corrispondente al tasso massimo d'interesse delle obbligazioni che la sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali e altri accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(767)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Composizione del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, sull'assicurazione contro le malattie per i coltivatori diretti e, in particolare, l'art. 16 della legge medesima, concernente la composizione del collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Vista la nota n. 1062 del 27 giugno 1967, con la quale la predetta federazione ha comunicato i nominativi dei tre membri effettivi e dei due membri supplenti del proprio collegio sindacale, eletti dall'assemblea nazionale dell'ente stesso nella riunione del 23 giugno 1967;

Vista la nota n. 128199 del 26 aprile 1967, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato alla predetta federazione la conferma del proprio rappresentante in seno al collegio sindacale della federazione medesima;

Vista la propria nota n. 1/3PS/12944 del 31 luglio 1967, con la quale è stata comunicata alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti la conferma del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, in seno al collegio sindacale della federazione medesima;

Decreta:

Il collegio sindacale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti risulta composto dalle seguenti persone:

Michelazzi dott. Carlo, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Janniello dott. Vittorio, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Cao cav. Igino, Lucarella dott. Franco e Secchiari geom. Guido, membri effettivi, eletti dall'assemblea nazionale;

Baiardo rag. Marcello e Rizzardi rag. Luigi, membri supplenti, eletti dall'assemblea nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: BOSCO

(794)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Firenze approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1968 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Vannucci dott. comm. Renzo, Tosato rag. Guido, Lenzi Renzo, Fanfani comm. Giovanni e Archilli Agostino.

Membri supplenti:

Buzzigoli Vittorio e Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(710)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento del contributo per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente da proprietari di fabbricati della provincia di Firenze è determinato nella misura seguente:

L. 8.000 mensili per l'alloggio;

L. 1.600 mensili per la luce;

L. 3.000 mensili per il riscaldamento, per la durata di quattro mesi (dal mese di dicembre al mese di marzo di ogni anno).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(729)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende operanti nella provincia di Rieti, con esclusione di quelle industriali provviste di mense aziendali è determinato nelle misure seguenti:

Vitto:

a) L. 155 giornaliere, pari a L. 4.030 mensili, per un pasto al giorno;

b) L. 310 giornaliere, pari a L. 8.060 mensili, per due pasti al giorno.

Alloggio:

L. 80 giornaliere, pari a L. 2.080 mensili;

L. 4.000 mensili per l'alloggio fornito dal proprietario di fabbricato a tutta la famiglia del dipendente (comprensivo di energia elettrica, acqua, riscaldamento e gas).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(724)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 3,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: Picardi

(703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967/68.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi, nonchè i successivi Regolamenti comunitari n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 778/67 del 27 ottobre 1967, n. 784/67 del 30 ottobre 1967 e n. 785/67 del 30 ottobre 1967, relativi ai prezzi dell'olio di oliva, ai centri di intervento ed alle modalità dell'intervento per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti d'intervento previsti dal regolamento del consiglio della Comunità economica europea del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dell'olio di oliva, previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea, per la campagna di commercializzazione 1967/68;

Considerato che, ricorrendo motivi di necessità ed urgenza, sussistono le condizioni per procedere a trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi e loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee, l'espletamento del servizio di acquisto, conservazione e vendita dell'olio di oliva che i produttori intendono vendere all'azienda, quale organismo d'intervento;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 19 dicembre 1967

Ha deliberato:

1) Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967/68 il compimento delle operazioni esecutive di intervento del mercato, previste dai Regolamenti citati in premessa, è affidato a trattativa privata a cooperative, consorzi e loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'allegato disciplinare.

2) Per essere ammessi alla trattativa privata di cui al precedente n. 1), gli interessati debbono inoltrare domanda al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione dei depositi disponibili che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 1000 e singola non inferiore a q.li 500 di olio di oliva.

Le domande debbono essere corredate da:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di pubblicazione della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei depositi ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di accettazione senza riserve dell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, contenente le condizioni generali di contratto, con la specifica approvazione, agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1966/67, che chiedano l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i depositi già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

3) Il servizio di cui al n. 1) è affidato dall'Azienda con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio stesso nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato disciplinare.

Roma, addì 19 dicembre 1967

Il Presidente: RESTIVO

Atto disciplinare contenente norme regolatrici dell'attività degli assuntori del servizio d'intervento nella campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967/68 in applicazione del Regolamento n. 136/66 in data 22 settembre 1966 del consiglio della Comunità economica europea e successivi regolanmenti in materia.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68 l'assuntore del servizio di intervento si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti comunitari finora emanati per la campagna medesima. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano nuove discipline comunitarie concernenti la predetta materia, si procederà, fra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

La campagna di commercializzazione 1967-68 ha inizio il 1° novembre 1967 e termina il 31 ottobre 1968.

Art. 2.

L'assuntore è tenuto ad acquistare l'olio di oliva di produzione comunitaria, proveniente dalle olive di produzione comunitaria raccolte nella campagna 1967-68, che gli viene offerto in vendita con regolare domanda scritta in partite non inferiori a:

kg. 100 per l'olio di oliva vergine che rientri in una delle seguenti qualità: olio vergine extra, olio vergine fino, olio vergine semifino;

kg. 200 per l'olio vergine lampante, solo o compreso in partite costituite da olio vergine lampante e da olio di una o più delle altre qualità di olio vergine di oliva;

kg. 2000 per l'olio di sansa di oliva.

Il prodotto, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore franco veicolo magazzino non scaricato nei centri di commercializzazione di cui ai Regolamenti comunitari n. 164/66 del 27 ottobre 1966 e n. 784/67 del 30 ottobre 1967.

L'assuntore è tenuto ad acquistare l'olio di oliva per il quale ha ricevuto domanda, nei limiti delle capienze disponibili in ciascuno dei centri di intervento stabiliti nell'elenco allegato al contratto di attribuzione del servizio.

Art. 3.

L'acquisto deve essere effettuato dall'assuntore al prezzo di intervento fissato, per la qualità di olio di oliva offerta dal venditore, dai Regolamenti comunitari n. 778/67 del 27 ottobre 1967 e n. 785/67 del 30 ottobre 1967, maggiorato dell'imposta di fabbricazione e con le maggiorazioni o detrazioni previste nell'allegato al citato Regolamento n. 785/67, nonchè con le maggiorazioni mensili che saranno stabilite dai competenti organi comunitari nel corso della campagna di commercializzazione.

Art. 4.

Il prodotto da consegnare ai centri d'intervento deve corrispondere, per denominazione, qualità e caratteristiche, a quelle stabilite dai regolamenti comunitari n. 136/66 e n. 785/67, e deve essere reso dal venditore presso il magazzino del centro di commercializzazione franco veicolo non scaricato.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta fra il venditore e l'assuntore medesimo e la effettiva presa in carico deve avvenire in presenza del venditore o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

In caso di contestazione fra l'assuntore e il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento o caratteristiche dell'olio offerto in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto fra le parti o, in caso di disaccordo designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto l'assuntore del servizio deve pagarne il prezzo al venditore.

A tal fine egli rilascia al venditore stesso la bolletta di acquisto dalla quale debbono risultare: la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la qualità, la quantità, le caratteristiche merceologiche e organolettiche, nonchè il prezzo dello olio consegnato.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare lo scondizionamento del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale della agricoltura all'atto dell'attribuzione del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico e un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'azienda.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto a vendere l'olio a chiunque ne faccia richiesta.

Le vendite delle varie qualità di olio devono essere effettuate ai prezzi indicativi, stabiliti per la campagna di commercializzazione 1967/68 dai competenti organi, con le maggiorazioni mensili di cui al precedente art. 3.

Il prodotto venduto dovrà essere consegnato franco cisterna od altro contenitore del magazzino di commercializzazione, alla rinfusa, e le spese per la estrazione e la pesatura del prodotto, nonchè del suo infustamento, sono a carico degli acquirenti.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura, da emettersi appena ultimata la consegna del prodotto; da tale documento dovrà risultare l'acquirente, il magazzino e la data di consegna, la qualità e quantità consegnata, il prezzo unitario e il valore complessivo del prodotto ritirato.

Il modello di tale fattura sarà fornito dall'azienda all'assuntore del servizio.

Art. 9.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'azienda, con plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita, allegate, rispettivamente, alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 10.

Per particolari esigenze di mercato l'azienda potrà disporre, in singoli centri di intervento, la sospensione totale o parziale delle vendite o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli indicativi, purchè non venga impedita la formazione dei prezzi a livello dei prezzi indicativi di mercato.

La vendita non potrà essere disposta a prezzi inferiori a quelli di intervento, in vigore all'atto della vendita stessa.

Art. 11.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento del prodotto al prezzo indicativo base, stabilito per la qualità di olio ritirata, aumentato dell'ammontare delle maggiorazioni mensili vigenti alla data del ritiro.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna del prodotto venduto solo dopo il pagamento e procede immediatamente:

all'emissione della fattura di vendita, in base alle effettivo caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;

ai relativi conguagli, derivanti dalla differenza fra il prezzo risultante dalle fatture e l'importo versato dagli acquirenti.

La differenza tra il prezzo base indicativo di mercato e quello base di intervento per L. 1000 al quintale, è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso che gli compete; la rimanenza viene versata in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Le modalità di tale versamento verranno indicate dall'azienda stessa.

Art. 12.

All'assuntore del servizio spettano:

a) la corresponsione di un compenso per ogni quintale di olio di oliva effettivamente acquistato ed immesso nei depositi dell'assuntore. Tale compenso si intende riferito ad un periodo di giacenza del prodotto in magazzino di mesi sei e subirà una variazione del 5 per cento in più o in meno rispettivamente per ogni due mesi indivisibili di maggiore o minore giacenza;

b) la corresponsione di una quota, forfettariamente determinata, per la rifusione delle spese ed oneri relativi alle operazioni di introduzione in deposito del prodotto acquistato alla condizioni di merce resa franco veicolo non scaricata;

c) il rimborso del costo del finanziamento, valutato al tasso del 7 per cento annuo sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto, compreso l'importo dell'eventuale IGE, per la durata dell'effettiva giacenza dell'olio nei depositi di conservazione.

La misura del compenso e della quota di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma è determinata nel contratto di affidamento del servizio.

In sede di liquidazione delle somme dovute all'assuntore ai sensi dei precedenti commi saranno detratti la eccedenza fra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè l'acconto previsto al precedente art. 11.

Art. 13.

Il prodotto rimasto invenduto al termine della campagna di commercializzazione 1967-68 è trasferito alla campagna successiva, e l'assuntore è obbligato, per le quantità trasferite, alla prosecuzione del servizio alle condizioni che saranno stabilite in apposito contratto in base alle norme comunitarie valevoli per la nuova campagna di commercializzazione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 12.

L'ammontare delle giacenze al termine della campagna di commercializzazione 1967-68 e la loro ubicazione per ogni magazzino di deposito dovranno essere comunicati all'A.I.M.A. entro il 15 novembre 1968.

Art. 14.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di olio effettuati nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'azienda e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1968.

Art. 15.

E' in facoltà dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 16.

Nel corso della campagna di commercializzazione, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo impartirà le opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare nel settore degli oli di oliva.

Art. 17.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento comunitario n. 136/66, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'Azienda potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 12, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e di terzi.

Il Presidente: RESTIVO

(869)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(991)

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Palma Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(992)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Civitate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di San Paolo di Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.846.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(989)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(990)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo supplettivo di L. 33.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.745.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Canosa di Puglia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1024)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(993)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 226.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(994)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1968, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.551.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(995)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere mutuo di L. 42.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(996)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.800.000, per la copertura del disavanzo economicc del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(997)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.006.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.818.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956)

Autorizzazione al comune di Savignano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Savignano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.146.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.595.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.513.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(959)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.082.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.234.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.463.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.360.597, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi della'rt. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.785.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(998)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1968, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Castelmezzano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.212.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1000)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1968, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.105.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1001)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.560.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 372 della *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1968.

(999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 2 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,61	624,60	624,56	624,62	624,55	—	624,58	624,62	624,61	624,60
$ Can.	574,30	574,30	574,25	574,15	573,90	—	574,05	574,15	574,30	574,30
Fr. Sv.	143,60	143,59	143,53	143,585	143,50	—	143,57	143,585	143,60	143,60
Kr. D.	83,68	83,71	83,7550	83,71	83,65	—	83,71	83,71	83,68	83,68
Kr. N.	87,45	87,45	87,46	87,45	87,45	—	87,455	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,05	121,09	121,12	121,735	121 —	—	121,125	121,735	121,05	121,03
Fol.	173,28	173,30	173,30	173,315	173,20	—	173,30	173,315	173,28	173,30
Fr. B.	12,58	12,585	12,5885	12,5860	12,58	—	12,585	12,5860	12,58	12,58
Franco francese	127,07	126,96	126,95	126,99	126,90	—	126,97	126,99	127,07	127,18
Lst.	1506,45	1506,25	1506,30	1506,30	1506 —	—	1506,125	1506,30	1506,45	1506,30
Dm. occ.	156,07	156,05	156,09	156,07	156 —	—	156,055	156,07	156,07	156,07
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,1275	24,1280	24,10	—	24,125	24,1280	24,12	24,12
Escudo Port.	21,86	21,87	21,90	21,875	21,90	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,96	8,97	8,965	8,95	—	8,964	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 2 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,050
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,050
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,60
1 Dollaro canadese	574,10
1 Franco svizzero	143,577
1 Corona danese	83,71
1 Corona norvegese	87,452
1 Corona svedese	121,13
1 Fiorino olandese	173,307
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	126,98
1 Lira sterlina	1506,212
1 Marco germanico	156,062
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,964

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Milano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 317, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sara sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidita cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con

precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università o istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 342

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del 600-700;
b) dell'800;
c) del 900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di «un recitativo secco»;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13077)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Napoli

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 317, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutivali ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università o istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1967
Registro n. 91, foglio n. 343

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del 600-700;

b) dell'800;

c) del 900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13078)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 14 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1966, registro n. 56, foglio n. 369, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 106, relativo alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta l'unita lettera, in data 3 ottobre 1967, con la quale la dott.ssa Giovansanti Mirella rassegna le dimissioni di segretaria della commissione in parola, per motivi di salute;

Decreta:

Con effetto dal 3 ottobre 1967 la dott.ssa Volpi Marcella nata Varni, consigliere di 1ª classe nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, è chiamata ad assumere le funzioni di segretaria della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse del presente decreto, in sostituzione della dott.ssa Giovansanti Mirella, dimissionaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 3 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1967
Registro n. 101, *foglio n.* 244

(677)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso per titoli alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo.

Nel n. 42 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 19 ottobre 1967, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per titoli alla cattedra di storia dell'arte e bibliotecario nell'Accademia di belle arti di Palermo, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1964.

(810)

Avviso relativo all'esito del concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di « Ornato disegnato » nel Liceo artistico di Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, al n. 43 del 26 ottobre 1967, è stato pubblicato il risultato relativo al posto di assistente alla cattedra di:

1) Ornato disegnato, nel Liceo artistico di Milano.

(811)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove di esame del concorso a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari.

Si comunica che con decreto in data 23 gennaio 1968 è stato fissato per il giorno 6 marzo 1968, con inizio alle ore 8, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - Roma - il diario delle prove pratiche ed orali del concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, riservato agli assistenti universitari ordinari, di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

(941)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 230 del 13 settembre 1967, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei gorni 27 e 28 febbraio 1968, alle ore 9.

(942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni (Brindisi).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni (Brindisi);

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni, nell'ordine appresso indicato:

1. Salzano dott. Antonio	punti 79 —	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	» 77,95	»
3. De Palma dott. Luigi	» 75,90	»
4. Magli Francesco	» 75,50	»
5. Scalia dott. Benedetto	» 75,36	»
6. Palmieri dott. Lazzaro Giorgio	» 75,23	»
7. Mistretta dott. Francesco	» 74,70	»
8. Verga dott. Vincenzo	» 74,16	»
9. Di Campo dott. Michele	» 74,02	»
10. Pace dott. Domenico	» 73,95	»
11. Bonini Celso	» 71,95	»
12. Mastrangelo Domenico	» 71,80	»
13. Bertola dott. Vincenzo	» 71,55	»
14. Cavalieri dott. Leovigildo	» 70,57	»
15. Milano Alberto	» 70,41	»
16. Caizzi Gaetano	» 69,33	»
17. Crisopulli dott. Domenico	» 69,27	»
18. Mele Gregorio	» 68,50	»
19. Pastore dott. Ettore	» 67,81	»
20. Sallustio dott. Vito	» 65,75	»
21. Pellei Athos	» 65,41	»
22. Pulli dott. Italo	» 65,40	»
23. Mignone dott. Pasquale	» 63,84	»
24. Piccitto Arturo	» 63,64	»
25. Sirri dott. Sergio	» 63,13	»
26. Bortone Ugo	» 63 —	»
27. Perruggino Giovanni	» 62,66	»
28. Spina dott. Donato	» 62,34	»
29. Fulciniti dott. Salvatore	» 60,10	»
30. Lucà dott. Rosario	» 54 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(676)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami e per titoli a centoventi posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12813, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 Trasporti, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra geometri e periti industriali (specializzazione « Edili »);

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Robert dott. ing. Giovanni, direttore centrale 1ª classe.

Membri:

Angeleri dott. ing. Gianfranco, ispettore capo superiore;
Russo dott. Salvatore, ispettore capo superiore;
Pighini dott. ing. Luigi, ispettore capo superiore a. r.;
Gaddini dott. ing. Carlo, ispettore capo;
Amoroso prof. ing. Salvatore, insegnante istituto tecnico;
D'Alessandro prof. dott. ing. Pietro, insegnante istituto tecnico.

Segretario:

Vitiello rag. Umberto, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(981)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore (medico-chirurgo) in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1967, n. 18293, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del pubblico concorso per esami e per titoli a sedici posti di ispettore (medico-chirurgo), in prova, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1967, n. 4662.

(982)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Firenze nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1967 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1967, n. 18294, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quaranta posti riservati al Compartimento di Firenze, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

(983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17960/1.20 del 23 ottobre 1967, relativo alla dichiarazione di vincitrici del concorso a 7 posti di ostetrica condotta indetto con decreto del medico provinciale n. 9404 del 30 giugno 1966;

Atteso che l'ostetrica Antonietta Natale, dichiarata vincitrice della condotta di Carinaro ha rinunciato alla nomina della condotta medesima;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 17961/1.20 del 23 ottobre 1967, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 17960/1.20 del 23 ottobre 1967, è apportata la seguente modifica:

L'ostetrica Gilda Santagata viene dichiarata vincitrice della condotta di Carinaro in luogo dell'ostetrica Antonietta Natale, esplicitamente rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 9 gennaio 1968

Il medico provinciale: CAIOLA

(629)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1967, n. **31**.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 18 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1956

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L.	18.050.499.649
delle quali furono riscosse	»	10.412.651.829
e rimasero da riscuotere	L.	7.637.847.820

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,

in	L.	19.956.469.905
delle quali furono pagate	»	8.695.762.477
rimasero da pagare	L.	11.260.707.428

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrate	L. 14.913.395.973
Spese	» 16.879.952.844
Disavanzo effettivo	L. 1.966.556.871

ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali

Entrate	L. 3.137.103.676
Spese	» 3.076.517.061
Avanzo per movimento di capitali . .	L. 60.586.615

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L. 18.050.499.649
Spese	» 19.956.469.905
Disavanzo finale	L 1.905.970.256

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L. 15.137.566.855
delle quali furono riscosse	» 6.051.778.995
e rimasero da riscuotere . . .	L. 9.085.787.860

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo della entrata,

in , ...	L. 23.133.413.645
delle quali furono pagate	» 6.377.871.854
e rimasero da pagare	L. 16.755.541.791

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956 (art. 1) . . .	L. 7.637.847.820
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) . .	» 9.085.787.860
Somme riscosse rimaste da versare . .	» 155.051.152
Residui attivi al 31 dicembre 1956 . . .	L. 16.878.686.832

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate, per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1956 (art. 2)	L. 11.260.707.428
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) . . .	» 16.755.541.791
Residui passivi al 31 dicembre 1956 . .	L. 28.016.249.219

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 1.858.041.057 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 1956, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Entrate dell'esercizio finanziario 1956		L. 18.050.499.649,00
Aumento nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:		
accertati al 1° gennaio 1956	L. 15.137.429.782	
accertati al 31 dicembre 1956	» 15.137.566.855	» 137.073,00
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:		
accertati al 1° gennaio 1956	» 23.181.205.771	
accertati al 31 dicembre 1956	» 23.133.413.645	» 47.792.126,00
Totale delle attività		L. 18.098.428.848,00
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1956		» 2.304.170.328,17
Totale a pareggio delle passività . .		L. 20.402.599.176,17

PASSIVITA'

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1956	L. 446.129.271,17
Spese dell'esercizio finanziario 1956 . .	» 19.956.469.905,00
Totale delle passività	L. 20.402.599.176,17

Alla regolazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1956, accertato in L. 1.858.041.057, si provvede:

per l'importo di L. 500.000.000, con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1962;

per l'importo di L. 500.000.000, con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1963;

per l'importo di L. 684.516.373, con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1964;

per l'importo di L. 173.524.684, con il parziale impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1965.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

L'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1956, n. 31, è modificato come segue:

« Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto 13 febbraio 1956, n. 3	L. 12.690.500
Decreto 26 giugno 1956, n. 15	» 17.000.000
Decreto 16 luglio 1956, n. 12503/524	» 5.000.000
Decreto 5 settembre 1956, n. 27	» 15.000.000
Decreto 27 settembre 1956, n. 30	» 10.000.000
Decreto 2 ottobre 1956, n. 32	» 2.000.000
Decreto 12 ottobre 1956, n. 33	» 85.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1967, n. **32.**

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 18 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

dell'esercizio finanziario 1957

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L.	21.057.934.082
delle quali furono riscosse	»	10.610.230.656
e rimasero da riscuotere	L.	10.447.703.426

Art 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,

in	L.	23.391.612.028
delle quali furono pagate	»	9.680.685.872
e rimasero da pagare	L.	13.710.926.156

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1957 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrate	L.	20.583.799.135
Spese	»	21.649.072.294
Disanzo effettivo	L.	1.065.273.159

ENTRATE E SPESE

per movimento di capitali

Entrate	L.	474.134.947
Spese	»	1.742.539.734
Disanzo per movimento di capitali . . .	L.	1.268.404.787

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L.	21.057.934.082
Spese	»	23.391.612.028
Disavanzo finale	L.	2.333.677.946

ENTRATE E SPESE RESIDUE

degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L.	14.118.687.271
delle quali furono riscosse	»	2.742.384.607
e rimasero da riscuotere	L.	11.376.302.664

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo di spesa,

in	L.	24.693.874.722
delle quali furono pagate	»	7.490.679.036
e rimasero da pagare	L.	17.203.195.686

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957

Art. 6

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957 (art. 1)	L.	10.447.703.426
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) . .	»	11.376.302.664
Somme riscosse da versare	»	134.180.082
Residui attivi al 31 dicembre 1957 . . .	L.	21.958.186.172

Art 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957 (art. 2)	L.	13.710.926.156
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) . . .	»	17.203.195.686
Residui passivi al 31 dicembre 1957 . .	L.	30.914.121.842

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 1.771.303.010 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 1957, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Entrate dell'esercizio finanziario 1957			L.	21.057.934.082,00
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
accertati al 1° gennaio 1957	L.	28.016.249.219		
accertati al 31 dicembre 1957	»	24.693.874.722	»	3.322.374.497,00
Totale delle attività			L.	24.380.308.579,00
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1957			»	4.075.473.388,17
Totale a pareggio delle passività . .			L.	28.455.781.917,17

PASSIVITA'

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1957			L.	2.304.170.328,17
Spese dell'esercizio finanziario 1957 . .			»	23.391.612.028,00
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
accertati al 1° gennaio 1957	L.	16.878.686.832		
accertati al 31 dicembre 1957	»	14.118.687.271	»	2.759.999.561,00
Totale delle passività			L.	28.455.781.917,17

Alla regolazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1957, accertato in L. 1.771.303.010, si provvede:

per l'importo di L. 184.891.690 con l'impiego del saldo dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1965;

per l'importo di L. 272.566.374 con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1966;

per l'importo di L. 599.716.412 con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 17131 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1967;

per l'importo di L. 714.128.534, con l'impiego degli appositi stanziamenti da iscriversi, rispettivamente in L. 500.000.000 ed in L. 214.128.534, ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1968 e 1969, corrispondenti a quelli sopra indicati.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1968 e 1969 si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento, per i seguenti rispettivi importi annui:

Per le imposte di fabbricazione

nel 1968	L. 261.904.762
nel 1969	» 112.162.565

Per l'imposta di consumo sui tabacchi

nel 1968	L. 238.095.238
nel 1969	» 101.965.969

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE

Art 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata,

in . . .	L. 231.546.295
delle quali furono riscosse	» 230.568.877
e rimasero da riscuotere	L. 977.418

Art 10.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,

in	L. 222.457.317
delle quali furono pagate	» 128.411.870
e rimasero da pagare	L. 94.045.447

Art. 11.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1957 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrate	L. 191.546.295
Spese	» 182.457.317
Avanzo effettivo	L. 9.088.978

ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali

Entrate	L. 40.000.000
Spese	» 40.000.000
Avanzo per movimento di capitali	L. —

OPERAZIONI PER CONTO TERZI

Entrate	L. —
Spese	» —
Avanzo per operazioni per conto terzi . .	L. —

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L. 231.546.295
Spese	» 222.457.317
Avanzo finale	L. 9.088.978

Art. 12.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957 (art. 9)	L. 977.418
Somme riscosse rimaste da versare	» —
Residui attivi al 31 dicembre 1957 . . .	L. 977.418

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo delle spese, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1957 (art. 10)	L. 94.045.447
Residui passivi al 31 dicembre 1957 . . .	L. 94.045.447

Art. 14.

E' accertato nella somma di L. 9.088.978 l'avanzo finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio finanziario 1957, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Entrate dell'esercizio finanziario 1957 . .	L. 231.546.295
Totale delle attività	L. 231.546.295

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1957 . .	L. 222.457.317
Totale delle passività	L. 222.457.317
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1957 . .	L. 9.088.978
Totale a pareggio delle attività	L. 9.088.978

All'impiego dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1957, accertato in L. 9.088.978, si provvederà con la legge di approvazione del rendiconto generale dell'Azienda medesima per l'esercizio finanziario 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1967

DEL RIO

(362)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.